



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 11/03/2025

Numero Registro Dipartimento 327

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3414 DEL 11/03/2025

Oggetto: Rettifica DDG n.18944 del 19/12/2024 - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Regionale DDG n. 13938 del 06/10/2010 e smi, ai sensi dell'art. 29sexies D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per l'impianto di produzione laterizi sito in Contrada Campo nel Comune di Settingiano (CZ).
Gestore: Cotto Cusimano srl

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI”;
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" contenente modifiche al Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- il DDG n. 7859 del 13/07/2022 avente ad oggetto “Istituzione delle Posizioni Organizzative di Terza Fascia relative ai procedimenti autorizzatori ambientali VIA – AIA – VINCA – PAUR - VAS in stretta correlazione al funzionamento delle attività della “Struttura Tecnica di Valutazione (STV)” e della “Struttura Tecnica di Valutazione straordinaria (STVs)” e rispettive assegnazioni”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- la Deliberazione n. 147 del 31/03/2023, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 s.m.i. Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;

- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- la DGR n. 4 del 23/01/2024 recante: “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 e recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI), L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e smi”;
- il D.D.G. n. 15886 del 13.11.2024 con il quale è stato conferito l’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 1 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” al dott. Giovanni Aramini;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 recante “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 recante “Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n.10 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE:

- con DDG n.18944 del 19/12/2024 è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDG n. 13938 del 06/10/2010 e smi, in seguito a riesame, per la gestione dell’impianto di produzione di laterizi sito in contrada Campo nel Comune di Settingiano (CZ), Gestore Cotto Cusimano;
- con nota del 15/01/2025 acquisita al prot. n. 28078 del 16/01/2025, il gestore ha chiesto la rettifica del decreto DDG n. 18944 del 19/12/2024, consistente in un aumento del limite di produzione giornaliero da 75 tonnellate a 150 tonnellate, allegando la documentazione a supporto della richiesta;
- il DDG n. 18944 del **19/12/2024** ha fissato il limite alla produzione di laterizi a 75 tonnellate al giorno sulla base della documentazione allegata all’istanza di riesame e rispondente alla effettiva produzione dell’installazione;
- secondo quanto emergente dalla documentazione a supporto della richiesta di rettifica, *il contenimento, da parte della Cotto Cusimano, della produzione di prodotto finito assestato alle 75 tonnellate giornaliere, non esprimeva affatto un limite di autorizzazione, invero mai apposto sinora negli atti regionali, bensì specifica scelta aziendale motivata dalla non adesione a quel tempo al cd Protocollo di Kyoto (“emission trading system”);*
- secondo quanto emerge dall’allegato 2 all’istanza di rettifica, la soc. Cotto Cusimano, con deliberazione n. 174/2024, registrata al prot. n. 177 del **24/12/2024**, ha ottenuto l’autorizzazione n. 2520 ad emettere gas a effetto serra, *da parte del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;*
- con DDG n. 15595 del 12/12/2019 (verifica di assoggettabilità a VIA) e conseguente DDG n. 11598 del 15/11/2021 (modifica non sostanziale dell’autorizzazione DDG n. 13938/2010 e smi per introduzione dell’attività di recupero di materia da rifiuti) è stato autorizzato il recupero di materia R5 con rifiuti non pericolosi, fino ad un massimo del 30% della potenzialità massima in ingresso, **ovvero 60 tonn/giorno** e 19.800 tonn/anno di rifiuti non pericolosi, considerando che la potenzialità produttiva dell’installazione, in termini di materiale lavorato in ingresso è pari a circa 200 tonn/giorno, per complessivi 66.000 tonn/anno ovvero 52.000 tonn/anno di materiale cotto in uscita;
- sulla base di quanto già valutato per l’aggiornamento dell’autorizzazione ai fini dell’introduzione di rifiuti non pericolosi nel ciclo produttivo, emerge che la capacità massima di materiale cotto in

uscita sia pari ad oltre 150 tonn/giorno calcolate su 330 giorni lavorativi e, pertanto, il gestore chiede che tale valore sia rettificato nell'autorizzazione che attualmente riporta il limite di 75 tonn/giorno;

VISTI

- gli atti relativi al procedimento di modifica dell'autorizzazione per l'introduzione di rifiuti non pericolosi nel ciclo produttivo: DDG n. 15595 del 12/12/2019 (verifica di assoggettabilità a VIA) e conseguente DDG n. 11598 del 15/11/2021 (modifica non sostanziale dell'autorizzazione DDG n. 13938/2010 e smi per introduzione dell'attività di recupero di materia da rifiuti);
- la richiesta di rettifica dell'autorizzazione del 15/01/2025 acquisita al prot. n. 28078 del 16/01/2025;

CONSIDERATO che l'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. prevede che, in caso di modifiche non sostanziali, l'autorità competente ove lo ritenga necessario aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni;

DATO ATTO delle risultanze fin qui acquisite e della sussistenza dei presupposti di legge per la definizione della richiesta di rettifica in parola del provvedimento di autorizzazione, che prevede di aumentare da 75 tonn/giorno a 150 tonn/giorno di materiale cotto in uscita (ovvero 49.500 tonn/anno calcolati su 330 gg);

DATO ATTO CHE, ai fini dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, inclusa nel presente provvedimento:

- rimangono inalterate tutte le altre condizioni riportate nel DDG n. 18944 del 19/12/2024;
- deve essere mantenuta l'adesione al cd protocollo di Kyoto, atto presupposto per la richiesta di rettifica in parola;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA - sulla scorta dell'istruttoria e della verifica della completezza del procedimento rese dal Responsabile del Procedimento - la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per quanto sopra indicato,

- Di richiamare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta;
- Di prendere atto** della nota acquisita al prot. n. 28078 del 16/01/2025 di richiesta di rettifica dei quantitativi dei prodotti finiti, in conformità alle potenzialità dell'installazione già accertate dalla A.C. ed in virtù dell'adesione al protocollo di Kyoto da parte del gestore - emission trading- come da allegato al presente provvedimento;
- Di rettificare**, la capacità produttiva dell'impianto portandola a 150 tonnellate al giorno ovvero 49.500 tonn/anno di prodotto finito all'anno, calcolati su 330 gg lavorativi;
- Di prendere atto che** In merito all'esercizio dell'installazione (laterificio con recupero di materia da rifiuti), devono essere rispettate tutte le altre condizioni previste nel DDG n.18944 del 19/12/2024;
- Di disporre** la trasmissione di copia del presente atto di rinnovo dell'autorizzazione alla Cotto Cusimano srl, al Comune di Settingiano, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Catanzaro, all'ASP – SPISAL di Catanzaro, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ed al Ministero Beni Culturali del Territorio;

- F. **Di fare presente** che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- G. **Di provvedere** alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonino Giuseppe Votano

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIOVANNI ARAMINI

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia

(con firma digitale)



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 174/2024

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA NUMERO 2520.

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, modificato dal d. lgs 147/2024 del 10 settembre 2024, recante *“Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ”*, e in particolare gli articoli 15, 16, e 18 recanti la disciplina dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018, modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2024/6542 del 23.09.2024 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, ed in particolare l'articolo 12, recante *“Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio”*;

VISTO, l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che stabilisce espressamente che *“Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno: a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto; b) la descrizione dell'impianto e delle sue attività compresa la tecnologia utilizzata; c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto; d) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II; e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto; f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui*

all'articolo 21; h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa; i) la geolocalizzazione dell'impianto; l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere";

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua nel Comitato ETS l'autorità nazionale competente ad attuare le disposizioni della direttiva 2003/87CE e relativi atti di esecuzioni e delegati;

VISTO il decreto n. 146 del 16 aprile 2024 del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 276 del 5 agosto 2024, in modifica del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 146 del 16 aprile 2024;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 406 del 19 novembre 2024, registrato in data 12 dicembre 2024, di nomina del Presidente del Comitato ETS;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica recante "Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica";

VISTO il decreto 6 dicembre 2021 recante "*Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)*", che disciplina i costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei come disposto dall'articolo 46, comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

VISTO l'articolo 4, comma 8, decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, consultabile all'indirizzo <https://www.ets.minambiente.it/>;

VISTA la domanda di nuova autorizzazione ad emettere gas a effetto serra trasmessa tramite il Portale ETS dal gestore COTTO CUSIMANO S.R.L. in data 08/08/2024, ed integrata in data 26/11/2024 ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

CONSIDERATO che la suindicata domanda di nuova autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è identificata mediante assegnazione di codice ID Pratica univoco AUT-0000035848 attribuito dal Portale ETS alla domanda da parte del gestore e a questo noto;

ACCERTATO che l'impianto rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2023/959 per l'attività di *Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno*, che comportano emissioni di gas ad effetto serra;

ACCERTATO che la domanda contiene tutti gli elementi richiesti dall'articolo 16, comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

ACCERTATO che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto per il quale richiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

Il Comitato, nella riunione del 23 dicembre 2024,

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e dell'articolo 12 del Regolamento di Esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 è rilasciata l'autorizzazione n. 2520 riferita all'impianto del gestore COTTO CUSIMANO S.R.L. in esito al procedimento istruttorio avviato con domanda di parte identificata con ID AUT-0000035848, a far data del 01/12/2024.
2. Ai fini del comma 1, costituisce parte integrante della presente autorizzazione l'istanza presentata dal gestore ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ed in particolare il piano di monitoraggio e il piano della metodologia di monitoraggio, i cui estremi sono riportati nell'allegato A alla presente deliberazione.
3. Lo stato dell'autorizzazione e la documentazione di cui al comma 2 sono disponibili nell'area dedicata del Portale ETS e documentabili mediante il rilascio di attestazione digitale secondo le modalità indicate nel Portale ETS stesso.
4. Gli aggiornamenti dell'autorizzazione sono approvati dal Comitato mediante apposita deliberazione e lo stato aggiornato dell'autorizzazione è disponibile nell'area dedicata del Portale ETS e documentabile mediante il rilascio di attestazione digitale secondo le modalità indicate nel Portale ETS stesso.

Articolo 2

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 comporta per il gestore dell'impianto autorizzato il rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previste dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e delle norme unionali vigenti in materia dalla data indicata all'articolo 1, comma 1, della presente deliberazione.
2. Ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 il gestore restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte dall'impianto nel corso dell'anno civile precedente.
3. Il gestore presenta all'Amministratore del Registro dell'Unione, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore del Registro stesso, sulla base del Regolamento (UE) 1122/2019, così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/2904 della Commissione del 25 ottobre 2023.

Articolo 3

1. Il gestore è tenuto a farsi carico degli oneri tariffari stabiliti dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021 adottato ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.


Articolo 4

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e sul Portale ETS.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica del presente provvedimento al gestore dell'impianto richiedente.

IL PRESIDENTE
Ing. Mauro Mallone

24/12/2024 10:10:52
MAURO MALLONE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Mallone', written in a cursive style.

Numero di Autorizzazione	2520
IDpratica	AUT-0000035848
Data invio della domanda di autorizzazione	08/08/2024
Gestore (ragione sociale)	COTTO CUSIMANO S.R.L.
Indirizzo del gestore	VIA CAMPO 21 - 88040 - SETTINGIANO (CZ)
Denominazione impianto	COTTO CUSIMANO SRL
Indirizzo Impianto	Via Campo 21 - 88040 - Settingiano (CZ)
Data invio della versione approvata del PdM¹	26/11/2024
Nome file della versione approvata del PdM	2520_MP_2021_2030_v1_ANC
Data invio della versione approvata del PMM²	26/11/2024
Nome file della versione approvata del PMM	2520_PMM_2021_2025_v1_ANC

¹ PdM – Piano di monitoraggio delle emissioni, cfr. articolo 20 d.lgs. n. 47/2020

² PMM – Piano della metodologia di monitoraggio, cfr. articolo 21 d.lgs. n. 47/2020